



Da affiggere all'albo Sindacale della Scuola, ai sensi dell'art.25 della legge n.300 del 20-05-1970

SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DEL 11/10/2019

RIAFFERMATO IL RUOLO CENTRALE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ED IL DIRITTO DEI DOCENTI AL RISPETTO DELLA CONTINUITA' EDUCATIVA-DIDATTICA

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, Dott.ssa M. Bortolaso, ha accolto il ricorso d'urgenza di un'insegnante della Provincia di Venezia, che, dopo ben 17 anni di indiscusso onorato servizio, era stata immotivatamente (in realtà, come mezzo ritorsivo) trasferita in altra sede lavorativa.

Michele NUDO, Segretario della UIL Scuola Rua di Venezia, spiega: “ Viviamo in un'epoca in cui i diritti delle persone ed in particolare quelli dei lavoratori sono sempre più compressi per assicurare non meglio precisate “ragioni economiche”. Sembra, infatti, che l'economia costituisca un valore a sè stante, da garantire a prescindere da tutto e da tutti, dimenticandosi che se l'iniziativa economica privata è libera, la stessa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ma soprattutto alla dignità umana (art. 41 Cost.).

Se ciò è vero per il privato, tale principio dovrebbe ancor più valere quando siamo nel settore pubblico: mai l'iniziativa economica può svolgersi in danno alla dignità umana. In questa epoca, pervasa da ragioni di profitto in senso lato, i lavoratori sono sempre più sopraffatti dagli obbiettivi e dai risultati e persino l'Istituzione scolastica ha finito per esserne condizionata. Il legislatore, pertanto, ha pensato che la via per ottenere non meglio precisati “risultati” fosse quella di conferire al Dirigente Scolastico ampissimi poteri nella gestione delle c.d. “risorse umane”; e molti Dirigenti Scolastici hanno pensato bene di far un uso indiscriminato di tale “potere” spostando i lavoratori da un istituto scolastico all'altro a proprio piacimento, come mezzo di ritorsione nei confronti di chiunque osi “pensare” ed “obbiettare”.

Questa volta però il Dirigente Scolastico non l'ha fatta franca. Infatti, il Giudice del lavoro del tribunale di Venezia, nel disposto della Sentenza in cui viene accolto il ricorso, ha rammentato che un lavoratore può essere trasferito da una sede lavorativa all'altra UNICAMENTE PER COMPROVATE RAGIONI ORGANIZZATIVE, in assenza delle quali il trasferimento finisce per essere del tutto illegittimo siccome frutto di arbitrarie e quindi discriminatorie scelte del datore di lavoro, nel caso di specie del Ministero dell'Istruzione. Inoltre, rileva il giudice, il provvedimento è stato futilmente disposto contro il volere della ricorrente ed in totale spregio della continuità educativa – didattica. Meglio avrebbe fatto il Dirigente dell'Istituto Comprensivo interessato ad applicare quanto previsto dal Contratto sulla mobilità vigente che di fatto delegifica l'istituto della assegnazione dei docenti ai plessi e alle sedi staccate.

L'insegnante è stata assistita nella vertenza dalla UIL Scuola Rua di Venezia ed è stata patrocinata dall'Avv. Cristiano Dalla Torre del Foro di Treviso”.

La UIL Scuola Rua di Venezia è sempre al fianco dei lavoratori per la tutela dei loro insopprimibili diritti e della dignità ed il rispetto per la funzione svolta nel mondo della Scuola.